

Principi generali per soggetti pubblici e privati

- I sistemi di videosorveglianza possono riprendere persone identificabili solo se, per raggiungere gli scopi prefissati, non possono essere utilizzati dati anonimi.
 - La raccolta e l'uso delle immagini sono consentiti solo se fondati su presupposti di liceità: cioè per i soggetti pubblici, quando siano necessari per adempire ad obblighi di legge o effettuate per tutelare un legittimo interesse.
- Prima di installare un impianto di videosorveglianza occorre valutare se la sua utilizzazione sia realmente proporzionata agli scopi perseguiti o se non sia invece superflua. Gli impianti devono essere attivati solo quando altre misure (sistemi antintrusione, altri controlli fisici o logistici, controlli accessi etc.) siano realmente insufficienti o inattuabili.
- I cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati della rilevazione dei dati. L'informativa (della quale il Garante ha anche messo a disposizione un modello semplificato: un cartello con un simbolo da indicare l'area videosorvegliata) deve essere chiaramente visibile ed indicare chi effettua la rilevazione delle immagini e per quale scopo.
- In caso di registrazione, il periodo di conservazione delle immagini deve essere limitato: a poche ore o al massimo 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini. Per attività particolarmente rischiose (esempio Banche) è ammesso un tempo più ampio, che non può superare comunque la settimana.
- Chi installa telecamere deve perseguire finalità determinate e di propria pertinenza. Si è invece constatato che, da parte di amministrazioni comunali, vengono indicate indebitamente, come scopo della videosorveglianza, finalità di sicurezza pubblica, prevenzione e accertamento dei reati che competono invece solo ad organi giudiziari o a forze armate o di polizia.
 - Quando si intende installare sistemi di videosorveglianza che prevedono un intreccio delle immagini con altri particolari (esempio dati biometrici, voce) o in caso di digitalizzazione delle immagini o di sorveglianza che valuti percorsi e lineamenti (esempio riconoscimento facciale) è obbligatorio sottoporre tali sistemi alla verifica preliminare del Garante.
- Va valutata, inoltre, da parte di chi installa telecamere una serie di aspetti: se sia realmente necessario raccogliere immagini dettagliate: la dislocazione e la tipologia delle apparecchiature (fisse o mobili)
 - Va limitata rigorosamente la creazione di banche dati quando è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini senza la loro registrazione (monitoraggio del traffico, controllo del flusso ad uno sportello etc.).
- Non risulta comunque giustificata un'attività di rivelazione a fini personali, turistici o pubblicitari, attraverso web cam o cameras-on-line che rendano identificabili i soggetti ripresi.

Specifici settori

- Divieto assoluto di controllo a distanza dei lavoratori rispettando le garanzie previste in materia di lavoro, sia all'interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro. Inammissibili le telecamere in luoghi non destinati all'attività lavorativa (bagni, spogliatoi, docce, armadietti, luoghi ricreativi)
- Negli ospedali e nei luoghi di cura è ammesso il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti (esempio rianimazione). Potranno accedere alle immagini solo il personale autorizzato e i familiari dei ricoverati.
- Negli istituti scolastici l'installazione di sistemi di videosorveglianza è ammissibile solo quando strettamente indispensabile (esempio atti vandalici) o solo negli orari di chiusura.

Soggetti pubblici

- Un soggetto pubblico può effettuare attività di videosorveglianza solo ed esclusivamente per svolgere funzioni istituzionali. Anche quando un'amministrazione è titolare di compiti in materia di pubblica sicurezza o prevenzione dei reati, per installare telecamere deve comunque ricorrere un'esigenza effettiva e proporzionata di prevenzione o repressione di pericoli concreti. Non è quindi lecita, senza tale valutazione, una capillare videosorveglianza in intere aree cittadine
- Sono ammesse, nel rispetto di principi specifici, telecamere su alcuni mezzi di trasporto pubblici, nei luoghi di culto e sepoltura. Sono ingiustificati gli impianti installati al solo fine di controllare il divieto di fumare, di calpestare aiuole, di depositare sacchetti o immondizia etc.

Soggetti privati

- Si possono installare telecamere senza il consenso degli interessati, sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante, quando chi intende rilevare le immagini deve perseguire un interesse legittimo a fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro etc.
- Le riprese di aree condominiali da parte di più proprietari o condomini, di studi professionali, società ed enti sono ammesse esclusivamente per preservare, da concrete situazioni di pericolo, la sicurezza di persone e la tutela dei beni. L'installazione da parte di singoli condomini richiede comunque l'adozione di cautela: angolo di visuale limitato ai soli spazi di propria pertinenza, nessuna ripresa in aree comuni o antistanti le abitazioni di altri condomini etc. I videocitofoni sono ammessi per finalità identificative dei visitatori.